

Presa di posizione della Corte

- 1 Occorre ricordare brevemente le varie fasi del procedimento in esame quali risultano dall'esposizione della domanda di parere.
- 2 Il risultato convenuto dei negoziati fra la Colombia, la Costa Rica, il Nicaragua, il Venezuela e la Comunità europea sul regime comunitario di importazioni di banane, al quale è allegato l'accordo quadro sulle banane, è stato firmato dal membro della Commissione competente in materia di agricoltura e di sviluppo rurale e dall'ambasciatore della Repubblica di Colombia il 28 e il 29 marzo 1994.
- 3 La domanda di parere è stata proposta dalla Repubblica federale di Germania il 25 luglio 1994.
- 4 Come risulta dai fatti menzionati nell'esposizione della domanda di parere, i punti 1 e 7 di detto accordo, relativi alla fissazione di un contingente doganale di importazione, sono stati inseriti nell'allegato LXXX nel quale figurano le concessioni doganali proposte dalla Comunità nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round. In un'appendice a detto allegato LXXX figura l'accordo quadro.
- 5 Il 15 aprile 1994 il Consiglio, malgrado le riserve formulate da taluni Stati membri per quanto riguarda l'inserimento dell'accordo quadro nelle proposte della Comunità, ha deciso di firmare l'atto finale dell'Uruguay Round.
- 6 Il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato la decisione 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua

competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994).

- 7 Il 1° gennaio 1995 gli accordi dell'Uruguay Round, compresi gli allegati che riproducono gli impegni della Comunità in materia di importazione di banane, sono entrati in vigore.
- 8 Dal suo inserimento in un'appendice dell'allegato LXXX dell'atto finale emerge che l'accordo quadro è giuridicamente parte integrante degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round e che esso è stato stipulato con detti accordi dopo che alla Corte è stata presentata la domanda di parere in esame.
- 9 Per esaminare se, alla luce di quanto precede, la Corte debba statuire sulla domanda di parere di cui è stata investita, occorre esaminare le disposizioni e l'obiettivo dell'art. 228, n. 6, del Trattato CE.
- 10 Ai termini dell'art. 228, n. 6, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del Trattato CE.
- 11 Dal testo della prima frase di detta disposizione non risulta chiaramente se occorra che l'accordo sia previsto al momento della proposizione della domanda o se esso debba sempre trovarsi in questa fase quando la Corte emette il suo parere.

- 12 La seconda frase dell'art. 228, n. 6, dispone tuttavia che quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'art. N del Trattato sull'Unione europea, relativo alla revisione del Trattato.
- 13 Sarebbe pertanto in contrasto con la logica interna dell'art. 228, n. 6, ammettere che la Corte debba pronunciarsi sulla compatibilità col Trattato di un accordo già stipulato, poiché l'eventuale parere negativo sarebbe privo dell'effetto giuridico contemplato da detta disposizione.
- 14 Così, la Corte ha considerato, nel suo parere 1/94, del 15 novembre 1994 (Racc. pag. I-5267), che essa può essere chiamata a pronunciarsi, in forza dell'art. 228, n. 6, del Trattato, in qualsiasi momento prima che il consenso della Comunità ad essere vincolata dall'accordo sia definitivamente espresso. Al punto 12 la Corte ha del pari precisato che, finché non vi sia stato questo consenso, l'accordo rimane un accordo previsto.
- 15 Tale valutazione è conforme all'obiettivo del procedimento di domanda di parere.
- 16 L'art. 228, n. 6, del Trattato mira, come ha considerato la Corte nel parere 1/75, dell'11 novembre 1975 (Racc. pag. 1355), a evitare le complicazioni derivanti da ricorsi relativi alla compatibilità col Trattato di accordi internazionali che vincolano la Comunità.
- 17 La Corte ha inoltre rilevato in detto parere che una sentenza che dichiarasse un accordo — sia per il contenuto, sia per la procedura seguita nella stipulazione — incompatibile con le disposizioni del Trattato susciterebbe serie complicazioni sia

in sede comunitaria sia in sede internazionale e potrebbe arrecare pregiudizio a tutte le parti interessate, ivi compresi i paesi terzi.

- 18 Onde evitare dette complicazioni, il Trattato ha istituito il procedimento eccezionale con cui la Corte viene interpellata in via preliminare, onde chiarire, prima della stipulazione dell'accordo, se quest'ultimo sia compatibile con il Trattato.
- 19 Orbene, l'obiettivo della prevenzione perseguito dall'art. 228, n. 6, del Trattato non può più essere raggiunto se la Corte si pronuncia su un accordo già stipulato.
- 20 Non si può sostenere che siffatta interpretazione porta a mettere in discussione la tutela giurisdizionale dell'istituzione o dello Stato membro che ha chiesto il parere in un momento in cui l'accordo non era ancora stipulato.
- 21 Infatti, il procedimento di cui all'art. 228, n. 6, del Trattato mira, in primo luogo, come si è già precisato, a prevenire le complicazioni che risultino dall'incompatibilità col Trattato di accordi internazionali che vincolano la Comunità e non a tutelare gli interessi e i diritti dello Stato membro o dell'istituzione comunitaria che hanno proposto la domanda di parere.
- 22 In ogni caso, lo Stato o l'istituzione comunitaria che hanno presentato la domanda di parere dispongono del ricorso di annullamento contro la decisione del Consiglio di stipulare l'accordo, nonché della facoltà di chiedere, in tale occasione, provvedimenti provvisori in sede di urgenza.

- 23 Da quanto precede emerge che la domanda di parere è divenuta priva di oggetto in quanto l'accordo quadro sulle banane, inserito negli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), è stato stipulato con detti accordi dopo che la Corte è stata interpellata e che non vi è pertanto luogo a pronunciarsi sulla domanda di parere.

In conclusione,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,

dopo aver sentito le osservazioni dei signori G. Tesauero, primo avvocato generale, C. O. Lenz, F.G. Jacobs, A. La Pergola, G. Cosmas, P. Legér, M. B. Elmer, N. Fennelly e D. Ruiz-Jarabo Colomer, avvocati generali,

emette il seguente parere:

Non vi è luogo a pronunciarsi sulla domanda di parere.

Rodríguez Iglesias	Kakouris	Edward	Hirsch
Mancini	Schockweiler	Moitinho de Almeida	Kapteyn
Gulmann	Murray	Jann	Ragnemalm
			Sevón

Lussemburgo, 13 dicembre 1995.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias